



COMUNE DI CORCIANO
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE**
(Art. 52 D.Lgs 446/97)

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.52 del 30/07/2020**

**Modifiche:
delibera C.C. n.80 del 28/12/2020**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Definizione delle entrate	3
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate.....	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe	3
Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate	4
Art. 6 - Agevolazioni	4
Art. 7 - Forme di gestione delle entrate	5
Art. 8 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate.....	5
Art. 9 - Attività di verifica e controllo	5
Art. 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	6
Art. 11 - Accertamento esecutivo tributario.....	6
Art. 12 - Accertamento esecutivo patrimoniale	7
Art. 13 - Riscossione coattiva	7
Art. 14 - Sanzioni	8
Art. 15 - Interessi moratori.....	8
Art. 16 - Notificazione degli atti, costi di elaborazione e notifica	9
Art. 17 - Rateizzazione.....	9
Art. 18 - Compensazione dei crediti tributari	12
Art. 19 - Accollo dei debiti tributari	12
Art. 20 - Compensazione su proposta del Comune.....	13
Art. 21 - Discarico di crediti inesigibili	13
Art. 22 - Esonero dalle procedure	14
Art. 23 - Diritto di interpello	15
Art. 24 - Ravvedimento operoso	16
Art. 25 - Autotutela	16
Art. 26 - Accertamento con adesione.....	17
Art. 27 - Tutela giudiziaria.....	18
Art. 28 - Entrata in vigore	18
Art. 29 - Disposizioni finali	18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed a ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti e delle quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto, da approvare entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, di approvazione. Il regolamento, se approvato entro il predetto termine, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa.
3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi individuati con il piano esecutivo di gestione o altro atto di organizzazione. In particolare, nei casi previsti dalle singole leggi d'imposta, la Giunta comunale provvede a designare il relativo funzionario responsabile del tributo.
2. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità, il responsabile della gestione della singola entrata cura tutte le operazioni utili alla sua acquisizione, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di accertamento, sanzionatoria, nonché quella di riscossione spontanea e coattiva. Egli sottoscrive l'avviso di accertamento dei tributi comunali, l'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate comunali, il ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrate o l'ingiunzione fiscale.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 o all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 26/10/2016, n. 193, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività connesse, con i poteri di cui al comma precedente.

Art. 6 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione, nel rispetto delle previsioni di legge.
2. Ai sensi dell'art. 82, comma 7, del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 e dell'art. 104 del medesimo decreto, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, sono esenti dal pagamento di tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti, fatta eccezione per l'imposta municipale propria (IMU), per la quale si applicano le specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

TITOLO II ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 7 - Forme di gestione delle entrate

1. La forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, viene scelta dal Consiglio comunale tra la gestione diretta ed una delle forme previste nell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 2 del Decreto Legge 26/10/2016, n. 193.
2. In ogni caso, l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità delle disposizioni legislative vigenti.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
5. I provvedimenti con i quali si stabilisce la forma di gestione delle entrate sono sottoposti al parere preventivo dell'Organo di revisione.

Art. 8 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite dalla legge ovvero dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e all'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il responsabile dell'entrata e i soggetti esterni incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Possono essere affidate a terzi le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate del Comune in favore dei soggetti iscritti nella Sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, prevista dall'art. 1, comma 805, della Legge 27/12/2019, n. 160. Nelle more della attuazione di tale Sezione le predette attività possono essere affidate a soggetti dotati della necessaria capacità tecnica, professionale ed economica, secondo le norme del codice dei contratti pubblici.

Art. 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune a mezzo del funzionario responsabile del tributo, dei responsabili della gestione delle singole entrate o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, let. b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che le disciplinano.
2. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile della gestione dell'entrata ovvero il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede all'emissione ed alla successiva notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio relativo ai tributi comunali, di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160 e del contestuale atto di irrogazione della sanzione, ovvero dell'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. Le attività di accertamento e di rettifica, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, nel caso di affidamento, ai sensi del precedente art. 5, ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, sono svolte dai medesimi soggetti con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti con il Comune.

Art. 11 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - del responsabile del procedimento;
 - dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - della quantificazione del tributo richiesto, degli interessi, delle sanzioni irrogate, delle spese di notificazione e l'indicazione degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo e dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, inclusi gli interessi moratori previsti dall'art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, n. 160 o dall'art. 1, comma 792, lettera i), della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento contenga la contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le

procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

6. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
7. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
8. L'avviso di accertamento e il contestuale atto di irrogazione di sanzioni devono essere notificati al contribuente secondo le modalità ammesse dalla legge.

Art. 12 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere, oltre alla precisa individuazione del debito originario, degli interessi e degli altri eventuali oneri aggiuntivi, l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale è notificato al debitore secondo le modalità del ammesse dalla legge.
6. E' facoltà del soggetto responsabile dell'entrata, prima di attivare le procedure di riscossione coattiva tramite la notifica del provvedimento di cui al presente articolo, sollecitare il pagamento, assegnando al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. La riscossione coattiva di quest'ultime è effettuata ricorrendo all'iscrizione a ruolo, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, ovvero all'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, per l'accertamento esecutivo tributario, e dal termine di 60 giorni dalla notifica, per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto responsabile dell'entrata patrimoniale valuta l'attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono individuati dal Consiglio comunale o nel regolamento di disciplina delle singole entrate, sulla base della forma di gestione scelta per ogni entrata, ai sensi del precedente art. 5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - in forma diretta dal Comune;
 - mediante soggetti concessionari di cui all'art. 52, comma 5 let. b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, 446;
 - mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22/10/2016, n. 193;
 - mediante altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

Art. 14 - Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi 18/12/1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. Le sanzioni sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento, salvo il caso in cui non siano connesse all'ammontare del tributo dovuto, emesso dal funzionario responsabile del tributo, il quale deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 15 - Interessi moratori

1. Per le entrate tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296, la misura annua degli interessi è fissata al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità delle somme o quella diversa stabilita dalla legge.
2. Per le entrate non tributarie la misura degli interessi è fissata dalle discipline legislative vigenti o da i singoli regolamenti disciplinanti la specifica entrata. In mancanza si applica il tasso di interesse legale.
3. La medesima misura di cui sopra si applica anche ai rimborsi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agente della riscossione, Agenzia delle

Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della Legge 27/12/2019, n. 160.

Art. 16 - Notificazione degli atti, costi di elaborazione e notifica

1. Gli atti di accertamento e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono essere notificati secondo le modalità ammesse dalle disposizioni di legge vigenti. Con le stesse modalità essere notificati gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione, come disciplinata dall'apposito regolamento comunale, ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, ovvero degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, il Responsabile del Servizio competente, con provvedimento formale, può nominare, ai sensi dell'art. 1, commi 158-160, della Legge 27/12/2006, n. 296, uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
3. Gli atti di accertamento e/o di irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e riportano l'indicazione degli oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore. Gli oneri di riscossione sono quantificati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, lettera a), della Legge 27/12/2019, n. 160, ovvero, nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. Sono poste a carico del debitore anche le spese di notifica ed esecutive, comprendenti il costo delle notifiche degli atti e correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 17 - Rateizzazione

1. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell'entrata, il soggetto affidatario di cui all'art. 5, comma 3 del presente regolamento o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in seguito alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di un accertamento esecutivo patrimoniale, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, in rate mensili

di pari importo fino ad un massimo di cinquantaquattro rate, fermo restando che l'importo minimo non può essere inferiore ad € 100,00.

2. La rateizzazione può essere concessa solo al debitore che versi in condizioni di temporanea difficoltà ad adempiere. Si definisce in stato temporaneo di difficoltà il debitore che non è in grado di effettuare il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che può comunque far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale. A tal fine la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, facendo riferimento all'ISEE, alla situazione lavorativa, alla condizione familiare, alle disponibilità liquide o ad altri elementi in grado di comprovare le predette condizioni. Nel caso in cui l'importo dell'atto per quale si chiede la rateizzazione o il debito complessivo del soggetto persona fisica, nel caso in cui la richiesta si riferisca a più atti, siano superiori a € 25.000,00, in luogo della dichiarazione sostitutiva il richiedente deve comprovare lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà, allegando alla richiesta la certificazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare o documentazione comprovante la situazione dei propri conti correnti, bancari o di deposito, la situazione finanziaria e patrimoniale o la condizione lavorativa. Nel caso si tratti di un soggetto diverso dalle persone fisiche, dovrà essere prodotta idonea documentazione che consenta la valutazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa anche producendo la documentazione richiesta dall'agente nazionale della riscossione per il rilascio di provvedimenti di rateizzazione eccedenti l'importo dallo stesso stabiliti, quale, ad esempio, il bilancio o gli indicatori previsti dal medesimo agente.
3. Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

Importo del debito	Numero max di rate mensili
Fino a euro 100,00	Nessuna rateizzazione
Da 100,01 euro a 500,00 euro	4
Da 500,01 a 1.000,00 euro	6
Da 1.000,01 a 3.000,00 euro	12
Da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro	24
Da 6.000,01 euro a 12.000,00 euro	36
Da 12.000,01 euro a 25.000,00 euro	42
Oltre 25.000,00	54

4. Il numero massimo di rate può essere elevato fino ad ulteriori 12 mensilità, qualora si sia in presenza di una situazione di grave difficoltà economica o sociale, debitamente comprovata tramite relazione dei servizi sociali del Comune.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 15, comma 4, nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza, che resta ferma per tutta la durata della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza applicazione degli interessi. Resta ferma la decorrenza degli interessi prevista dal sopra richiamato art. 15, comma 4, del presente regolamento.
6. Le rate possono essere determinate in forma fissa ovvero a quota capitale costante. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese di ricezione del provvedimento di rateizzazione. Contestualmente devono essere versati gli interessi maturati prima della decorrenza del piano di

ammortamento. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata. In caso di presenza di situazioni particolari, da motivarsi all'interno della richiesta di rateizzazione, è possibile accordare periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile, fermo restando la sua durata massima.

7. Nell'ipotesi di avviso di accertamento che preveda la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, l'importo della sanzione ridotta deve essere versato entro il termine per la presentazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento. In questo caso la rateizzazione riguarderà l'importo residuo dell'avviso.
8. La rateizzazione non può essere accordata se il debitore risulti moroso in relazione a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
9. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 25.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi o intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. E' facoltà del Comune valutare l'ammissibilità della garanzia prodotta. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.
10. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario dell'entrata o quello affidatario della riscossione può iscriverne ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
11. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima rata e, laddove richiesto, con il deposito della garanzia fideiussoria e la sua accettazione da parte del responsabile competente. In tale caso il debitore può richiedere la sospensione delle procedure cautelari già avviate, ferme restando le procedure esecutive già avviate alla data della richiesta di rateizzazione.
12. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, determina la decadenza dal beneficio di rateizzazione, salvo che non intervenga il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione di apposito sollecito di pagamento. In caso di decadenza, l'importo residuo dovuto non può più essere rateizzato e il debito è riscuotibile tutto in unica soluzione.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile della gestione dell'entrata può prorogare la dilazione concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 12.
14. Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dell'entrata sia stata già affidata all'agente della riscossione Agenzia delle entrate-riscossione ovvero a Riscossione Sicilia Spa, la disciplina di cui al presente articolo non si applica e la richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal debitore all'agente della riscossione competente, secondo la disciplina prevista dall'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1972, n. 602.
15. Restano ferme le eventuali norme speciali previste dalla legge o dai regolamenti comunali relative alla rateizzazione delle singole entrate.

16. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 possono rateizzarsi secondo le regole previste dal presente articolo, per quanto compatibili, prevedendo comunque un numero massimo di rate, per importi maggiori di € 3.000,00, non superiore a 12 mesi. Non possono ulteriormente rateizzarsi gli avvisi bonari, rispetto a quanto eventualmente già dagli stessi previsto.

Art. 18 - Compensazione dei crediti tributari

1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente servizio comunale.
3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo, per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti del tributo a loro affidato.
4. I crediti relativi ad una determinata entrata tributaria possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo.
5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati.
6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
8. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Art. 19 - Accollo dei debiti tributari

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. L'obbligazione tributaria può comunque essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione al medesimo tributo riferiti al medesimo anno d'imposta.
3. L'accollo non è possibile per debiti e crediti prescritti o per quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge.
4. L'accollo deve essere richiesto dall'interessato in forma scritta, con indicazione analitica e dettagliata dei conteggi, compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati od autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia. La richiesta, deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'accollo.
5. L'accollo è accordato con atto adottato dal funzionario competente. Lo stesso si perfeziona solo con il ricevimento da parte dei soggetti interessati del predetto atto.

Art. 20 - Compensazione su proposta del Comune

1. Nel caso in cui il contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili, relative a fatture per prestazioni ovvero a contributi e/o provvidenze economiche di qualsiasi natura e specie e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi comunali in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali scaduti, ovvero altri importi certi, liquidi ed esigibili, il Comune può proporre al debitore la compensazione per corrispondenti somme a debito/credito, che si estinguono alla data cui entrambe sono divenute certe liquide ed esigibili.
2. A tal fine l'ufficio competente alla liquidazione della spesa è tenuto a richiedere all'ufficio tributi la verifica in merito alla sussistenza di posizioni debitorie del contribuente, secondo le modalità che saranno definite da apposita deliberazione della Giunta comunale,
3. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al pagamento per la differenza.
4. La compensazione di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a. Importi a debito risultanti consegnati in carico all'agente della riscossione o ad altri soggetti incaricati dal Comune per la riscossione coattiva;
 - b. Pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c. Altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziari;
 - d. Contributi di natura socio-assistenziale.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica a decorrere da quando sono definite dalla Giunta comunale le modalità per la verifica delle posizioni debitorie da parte dell'Ufficio che procede alla liquidazione della spesa.

Art. 21 - Discarico di crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata è tenuto a comunicare annualmente in sede di riaccertamento ordinario dei residui i crediti di dubbia esigibilità e quelli inesigibili.
2. A tal fine deve motivare adeguatamente le cause dell'inesigibilità del credito, attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la sua realizzazione, prima della sua eliminazione parziale o totale, indicando anche le eventuali ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

Art. 22 - Esonero dalle procedure

1. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per la riscossione dei tributi, nonché degli oneri collegati alla medesima, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o di atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli stessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, qualora la somma dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, sia inferiore a **30** euro complessivi. Tale limite non vale come franchigia.
2. Non si procede alla riscossione coattiva, a seguito di pagamento parziale, se l'importo complessivo ancora dovuto, inclusivo di oneri di riscossione, spese, ed ulteriori interessi, risulta inferiore ad € 16.
3. Nell'ipotesi di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti dell'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive se l'importo del titolo esecutivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è inferiore al € 30. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica con separati atti.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora il tributo da rimborsare per ogni annualità sia inferiore al limite minimo previsto per il versamento spontaneo dei singoli tributi.
5. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi e sanzioni, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
6. L'abbandono del credito è formalizzato con atto del responsabile competente.
7. Il limiti di cui al presente articolo non si applicano ai corrispettivi per i servizi resi a pagamento.

TITOLO III

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 23 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti, e dai soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
4. L'istanza dovrà contenere: a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione; d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale appositamente incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso. All'istanza dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla soluzione del quesito posto al Comune, non già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Qualora l'istanza sia carente di uno dei requisiti previsti dai precedenti punti c), d), e) f), il Comune invita il soggetto richiedente a provvedere all'integrazione degli stessi, che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine per la risposta da parte dell'Ente decorre dal ricevimento delle integrazioni richieste.
5. La presentazione dell'istanza deve avvenire prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.
6. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
7. Le istanze sono inammissibili se: a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo; b) non sono presentate preventivamente ai sensi del comma 4 del presente articolo; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti dai successivi commi.

8. Qualora il Comune non risponda entro il termine del comma 5, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
9. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
10. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
13. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. In tal caso il parere è reso, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
14. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs 156/2015.

Art. 24 - Ravvedimento operoso

1. E' consentito al contribuente avvalersi anche per i tributi comunali dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei termini previsti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs 15/12/1997, n. 472. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Art. 25 - Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del tributo o del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, let. b) D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ai quali sia affidata la gestione dell'entrata, possono annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo, con provvedimento motivato, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il potere di annullamento comprende anche il potere di disporre la sospensione del pagamento dell'atto che appare illegittimo o infondato, sospensione che non incide comunque sui termini previsti dalla legge per l'impugnazione dell'atto.
3. Il provvedimento adottato in autotutela può essere disposto d'ufficio o in seguito alla formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, dandone rituale comunicazione all'Autorità giudiziaria competente, quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di annullamento, dei seguenti elementi:
 - a) probabilità di soccombenza dell'amministrazione specie se in presenza di simili vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa e della soccombenza;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

In questo caso l'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione della sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Il potere di autotutela può essere esercitato anche in caso di sentenza passata in giudicato che ha deciso la controversia non nel merito ma per meri motivi di ordine procedurale o formale. In quest'ultimo caso è necessario fornire una illustrazione dettagliata della motivazione per cui si procede e delle valutazioni fatte.
5. Nel caso di richiesta presentata dal contribuente, con il quale lo stesso domanda il riesame dell'atto, totale o parziale, la stessa deve essere motivata in fatto o in diritto e deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto e l'eventuale documentazione a sostegno della domanda. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata dovrà tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame, nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso. L'esito dell'istanza viene comunicato all'interessato con atto scritto e motivato in fatto ed in diritto.
6. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata, anche in assenza di richiesta da parte del contribuente/debitore, anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, può procedere all'annullamento totale o parziale del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) errore di persona;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancata documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

Art. 26 - Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19/06/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449.
2. L'applicazione dell'istituto viene disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31/12/1992 n. 546, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile del servizio tributi o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte, ai sensi e con gli effetti degli art. 48 e seguenti del D.Lgs 31/12/1992 n. 546.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. A far data dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al titolo II del presente regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.